

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO

N. 000794

del 09 MAG. 2018

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 8538/2013 - CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA

SERVIZIO LEGALE
<p>QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T Bilancio 2018</p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Budget presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>
<p>Proposta n. <u>65</u> del <u>3.5.2018</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p></p> <p>RESPONSABILE DELLA U.O.S.</p> <p></p>

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
<p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2018</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo (Euro) _____</p> <p>Prima nota contabile _____</p> <p>Il Funzionario</p> <p>.....</p> <p>Il Direttore del U.O.C.</p> <p>.....</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Mandato.del.....</p> <p>Il Funzionario</p> <p>.....</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C.</p> <p>.....</p>

L'anno duemiladiciotto, il giorno novè del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario, Dr. Giovanni Migliore, nominato con D.P.R.S. n.389/Serv.1./S.G. del 1 agosto 2017, assistito da dottoressa P. Vitale quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

03 MAG 2018


Il Responsabile della U.O. Affari Legali e Contenzioso, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO:

- ◆ che il sig. Pietro LO RE ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda e di un sanitario, Il Dott. N.D'ARPA, lamentando *malpractice* a suo carico a cagione di un'erronea diagnosi e della successiva, superflua, operazione chirurgica;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.8538/2013 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

DATO ATTO:

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, anche sulla scorta della consulenza del medico-legale aziendale, non hanno denegato la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, ma, con diffuse argomentazioni, l'abnormità delle pretese avversarie quantificate in oltre € 85.000,00; i menzionati difensori hanno, inoltre, chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa società CATTOLICA di assicurazione soc. coop. a r.l., di seguito, per brevità CATTOLICA, tenuta a manlevare l'ARNAS per il sinistro per cui era causa;



DATO ATTO, altresì, che il giudizio, a seguito di successiva chiamata in garanzia da parte del convenuto D'ARPA si è arricchito di un ulteriore protagonista, e segnatamente della compagnia assicurativa LLOID'S da questi evocata in manleva;

DATO ATTO, ancora, che il Tribunale adito, con sentenza n.1759 pubblicata in data 12.4.2018 (DOC.1):

- ✓ aderendo parzialmente alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio ha ravvisato << *non corretta ..la gestione del caso, la diagnosi, anche per la omessa preventiva analisi del caso con la esecuzione degli opportuni accertamenti clinico-strumentali, e la esecuzione dell'intervento presso la struttura convenuta e ad opera del Dott. D'ARPA*>>
- ✓ ha, tuttavia, notevolmente ridimensionato il danno riconoscibile a titolo di ristoro quantificandolo in complessive € 15.450,28;
- ✓ ha, ravvisato la solidale responsabilità sia del convenuto D'ARPA per fatto proprio che dell'Azienda ospedaliera per fatto del suo ausiliario;
- ✓ **ha accolto, tuttavia, la domanda di manleva** formulata da questa azienda e, pertanto, condannato la compagnia << *a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda Ospedalieradelle somme che quest'ultima sarà chiamata a versare in forza della*

presente sentenza in favore di Pietro LO RE a condizione dell'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua per l'anno 2011 di € 750.000,00 >>;

- ✓ ha condannato, inoltre, la compagnia assicurativa CATTOLICA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda liquidate in << € 4.000,00, di cui € 660,00 per spese, oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta; >>;

PRESO ATTO:

- che l'evento ricade nella franchigia 2011 che risulta completamente erosa, ragion per cui si è verificata la condizione contemplata nella menzionata sentenza e la CATTOLICA è tenuta interamente alla manleva;
- che la CATTOLICA, appositamente intimata al pagamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1917 c.c., per il tramite del suo legale incaricato, ha comunicato che la CATTOLICA, aderendo alla richiesta, ha provveduto al pagamento diretto di quanto dovuto;

DATO ATTO, ancora:

- che la CATTOLICA ha onorato anche il debito nei confronti dell'Azienda a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 4.654,64 di cui € 660,00 a titolo di esborsi, a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2018 - Gestione Istituzionale;



VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali >>; atteso, infatti, che:

- ✓ la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di **controparte**;
- ✓ la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una **sentenza favorevole**, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda

all'esborso delle somme in favore di parte attrice;

- ✓ ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una **sentenza favorevole** si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- ✓ infine, e l'argomento è di per sé decisivo, se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile.

PRESO ATTO che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 4.654,64 corrisposta dalla soccombente CATTOLICA, sia così ripartita:

- € 660,00, quali esborsi, vanno riversate sul bilancio dell'azienda a titolo di esborsi;
- € 199,74, ossia il 5% dell'importo residuo (di € 3.994,64), vanno anch'esse riversate sul bilancio dell'azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- la residua somma di € 3.794,90, spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sui dipendenti;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata



PROPONE di

1) DARE ATTO:

- ◆ che il sig. Pietro LO RE ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda e di un sanitario, Il Dott. N.D'ARPA, lamentando *malpractice* a suo carico a cagione di un'erronea diagnosi e della successiva, superflua, operazione chirurgica;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.8538/2013 è stato incardinato innanzi al

Tribunale Civile di Palermo;

- ◆ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ◆ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, anche sulla scorte della consulenza del medico-legale aziendale, non hanno denegato la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, bensì, con diffuse argomentazioni, l'abnormità delle pretese avversarie, quantificate in oltre € 85.000,00; i menzionati difensori hanno, inoltre, chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa società CATTOLICA di assicurazione soc. coop. a r.l., di seguito, per brevità CATTOLICA, tenuta a manlevare l'ARNAS per il sinistro per cui era causa;
- ◆ che il giudizio, a seguito di successiva chiamata in garanzia da parte del convenuto D'ARPA si è arricchito di un ulteriore protagonista, e segnatamente della compagnia assicurativa LLOID'S da questi evocata in manleva

2) DARE ATTO, altresì, che il Tribunale adito, con sentenza n.1759 pubblicata in data 12.4.2018:

- ✓ aderendo parzialmente alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio ha ravvisato << *non corretta ..la gestione del caso, la diagnosi, anche per la omessa preventiva analisi del caso con la esecuzione degli opportuni accertamenti clinico-strumentali, e la esecuzione dell'intervento presso la struttura convenuta e ad opera del Dott. D'ARPA*>>
- ✓ ha, tuttavia, notevolmente ridimensionato il danno riconoscibile a titolo di ristoro quantificandolo in complessive € 15.450,28;
- ✓ ha, ravvisato la solidale responsabilità sia del convenuto D'ARPA per fatto proprio che dell'Azienda ospedaliera per fatto del suo ausiliario;
- ✓ **ha accolto, tuttavia, la domanda di manleva** formulata da questa azienda e, pertanto, condannato la compagnia << *a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda Ospedalieradelle somme che quest'ultima sarà chiamata a versare in forza della presente sentenza in favore di Pietro LO RE a condizione dell'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua per l'anno 2011 di € 750.000,00* >>;
- ✓ ha condannato, inoltre, la compagnia assicurativa CATTOLICA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda liquidate in << *€ 4.000,00, di cui € 660,00 per spese, oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;* >>;

3) DARE ATTO, inoltre,

- che l'evento ricade nella franchigia 2011 che risulta completamente erosa, ragion per cui si è verificata la condizione contemplata nella menzionata sentenza e la CATTOLICA è tenuta interamente alla manleva;



- che la CATTOLICA, appositamente intimata al pagamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1917 c.c., per il tramite del suo legale incaricato, ha comunicato che la CATTOLICA, aderendo alla richiesta, ha provveduto al pagamento diretto di quanto dovuto;
- che la CATTOLICA ha onorato anche il debito nei confronti dell'Azienda a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 4.654,64 di cui € 660,00 a titolo di esborsi, a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- che i su nominati procuratori hanno assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali";
- che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) del citato regolamento;
- che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari" , portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2018 – Gestione Istituzionale

4) **AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico-Finanziario:

- ◆ ad iscrivere il superiore credito di € 4.654,64 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del "sospeso in entrata" emesso dal Cassiere Aziendale;

5) **TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

6) **DISPORRE**:

- ✓ che la somma di € 660,00, quali esborsi, vada riversate sul bilancio dell'azienda;
- ✓ che la somma di € 199,74, ossia il 5% dell'importo residuo (di € 3.994,64), vada anch'essa riversata sul bilancio dell'azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ✓ che la restante somma di € 3.794.90 da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

7) **DARE MANDATO** all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché **siano corrisposte € 1.897,45 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO da nettare di tutti gli oneri contributivi**, ed **€ 1.897,45 in favore dell'Avv. Francesco PALMA, da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono




loro canalizzati gli emolumenti mensili;

8) TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

9) DICHIARARE il documento contrassegnato con il numero 1 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
(Avv.to Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Rosalia Murè

IL COMMISSARIO

- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO

Dr. Giovanni Migliore



Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 13 MAG. 2018 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 23 MAG. 2018

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
